

Per la Cassazione in caso di conversione si applica il collegato lavoro

Jobs act non retroattivo

Cause sul termine: vale la vecchia indennità

DI DARIO FERRARA

Il Jobs Act sbarca in Cassazione e i giudici di legittimità spiegano che non è retroattivo: in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine ante riforma, infatti, si deve applicare l'indennità a forfait del collegato lavoro benché il decreto legislativo 81/2015 abbia abilitato i commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 183/2010. E ciò perché l'indennità del Jobs Act può essere meno favorevole al lavoratore rispetto a quella del collegato: in assenza di norme transitorie deve ritenersi che la nuova base di calcolo per il trattamento economico valga soltanto sui contratti stipulati dopo il 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge 183/14. È quanto emerge dalla sentenza 21266/1, pubblicata il 20 ottobre dalla sezione lavoro della Cassazione.

Doppia modifica. Accolto il ricorso della lavoratrice: nella specie si applica l'articolo 32 della legge 183/2010, sbaglia



la Corte d'appello a escludere il risarcimento del danno sul rilievo che la messa in mora sarebbe intervenuta dopo più di tre anni dalla scadenza dell'ultimo contratto. E siccome il ricorso della lavoratrice investe «con validi e pertinenti motivi» la questione delle conseguenze risarcitorie si pone la questione di quale norma applicare per la riparazione economica. Bisogna dunque stabilire se il decreto delegato del Jobs Act e la relativa abrogazione di disposizioni del collegato lavoro integrano una vera e propria successione di leggi nel tempo o una mera riformulazione (non bisogna peraltro dimenticare che nel mezzo c'è stata la ri-

forma Fornero che ha precisato la portata dell'indennità a forfait del collegato). In realtà ora il Jobs Act non commisura più l'indennità all'«ultima retribuzione globale» di fatto ma all'«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto», in conformità al parametro prescelto per il contratto a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/2015. E anche il rinvio ai contratti collettivi per la riduzione a metà dell'indennità è diverso: scompare il riferimento alla stipula con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Non si tratta quindi di una semplice riscrittura.

Diritto sostanziale. Ancora. Il collegato lavoro conteneva una norma transitoria precisando che la sua indennità a forfait si applicava a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 183/10. Il Jobs Act, invece, non si occupa di diritto intertemporale: la norma che regola la base di calcolo dell'indennità riguarda le «tutele» nei casi di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato e ha senza dubbio natura di diritto sostanziale (risulta inserita nella nuova disciplina organica del contratto di lavoro a tempo determinato). Insomma: la riforma vale solo per il futuro. Anche perché in caso contrario bisognerebbe vagliarne la legittimità costituzionale e la conformità ai principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Parola al giudice del rinvio.

IO ONLINE Il testo della sentenza su www.italiagiogetti.it/documenti